

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1

CREDITI DIVERSI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1° gennaio 1998	al 31 dicembre 1998	
	(in migliaia di lire)		
- Rate di pensione ed altre prestazioni da recuperare.....	143.169.646	143.169.646	0
- Ammende, multe e sanzioni civili.....	47.069.217	47.069.217	0
TOTALE	190.238.863	190.238.863	0

ALLEGATO N. 2

DEBITI VERSO LO STATO

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1° gennaio 1998	al 31 dicembre 1998	
	(in migliaia di lire)		
Per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale – art.69, lett. b) della legge n. 833/1978:			
– per prestazioni terapeutiche.....	372.560	372.560	0
Per somme da trasferire ai sensi dell'art. 1 duodecies della legge n. 641/1978 (ex ONPI).....	1.829.484	942.000	–887.484
Somme trasferite in eccedenza agli oneri per provvidenze erogate alle popolazioni colpite da eventi calamitosi.....	500	500	0
TOTALE	2.202.544	1.915.060	–887.484

ALLEGATO N. 3

DEBITI PER PRESTAZIONI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1° gennaio 1998	al 31 dicembre 1998	
	(in migliaia di lire)		
-Debiti verso i pensionati.....	164.846.364	164.846.364	0
-Debiti verso i beneficiari di prestazioni di maternità.....	191.834	191.834	0
TOTALE	165.038.198	165.038.198	0

ALLEGATO N. 4

RATEI PASSIVI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1° gennaio 1998	al 31 dicembre 1998	
	(in migliaia di lire)		
– Rate pens. relative a domande giacenti al 31 dicembre.....	149.560.000	154.322.000	4.762.000
– Indennità di maternità.....	11.200.000	11.390.000	190.000
TOTALE	160.760.000	165.712.000	4.952.000

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998				PREVENTIVO 1997	
	Da accertare nel 1998 (1)	Meno : rateo al 31.12.1997 (*) (2)	Più: rateo al 31.12.1998 (**) (3)	TOTALE PREVISIONI ECONOMICHE (4) = (1-2+3)	AGGIORNATO (dato economico)	ORIGINARIO (dato economico)
Contributo a percentuale, di cui all'art.1 della legge n.233/1990 e successive modificazioni	8.391.921.000	1.754.211.000	1.817.888.000	8.455.598.000	8.171.639.426.000	8.159.323.000
Contributo per l'indennita' di maternita' - Legge n.548/1987.....	35.957.000	9.857.000	9.900.000	36.000.000	35.979.577.000	35.600.000
TOTALE	8.427.878.000	1.764.068.000	1.827.788.000	8.491.598.000	8.207.619.003.000	8.194.923.000

(*) Comprensivi dell'integrazione di competenza in relazione ai nuovi iscritti dell'anno 1997 valutata in 177,841 miliardi.

(**) Comprensivi dell'integrazione di competenza in relazione ai nuovi iscritti dell'anno 1998 valutata in 179,130 miliardi.

ALLEGATO N. 6

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998				PREVENTIVO 1997	
	Da accertare nel 1998 (1)	Meno : rateo al 31/12/1997 (2)	Più: rateo al 31/12/1998 (3)	TOTALE PREVISIONI ECONOMICHE (4) = (1 - 2 + 3)	AGGIORNATO (dato economico)	ORIGINARIO (dato economico)
Contributi volontari.....	42.100.000	0	0	42.100.000	41.500.000.000	46.400.000
Proventi per divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni.....	30.000.000	4.200.000	4.200.000	30.000.000	29.999.570.000	14.000.000
TOTALE.....	72.100.000	4.200.000	4.200.000	72.100.000	71.499.570.000	60.400.000

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
(in migliaia di lire)

ALLEGATO N.7

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998				PREVENTIVO 1997	
	Da accertare nel 1998 (1)	Meno : rateo al 31/12/1997 (2)	Più: rateo al 31/12/1998 (3)	TOTALE PREVISIONI ECONOMICHE (4)=(1-2+3)	AGGIORNATO (dato economico)	ORIGINARIO (dato economico)
Ammende, multe e sanzioni civili.....	150.000.000	37.500.000	37.500.000	150.000.000	145.000.000	145.000.000
Sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'art.8, commi 3^ e 4^ del D.L. n.463/1983, convertito nella legge n.638/1983.....	98.000	0	0	98.000	98.000	98.000
Interessi di dilazione e differimento.....	68.000	0	0	68.000	68.000	68.000
Valori per azioni di surroga, ex art.14, legge n. 222/1984.....	514.000	0	0	514.000	514.000	514.000
Entrate varie.....	2.379.000	0	0	2.379.000	8.198.448	8.198.448
TOTALE.....	153.055.000	37.500.000	37.500.000	153.055.000	153.874.448	153.874.448

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998						PREVENTIVO 1997	
	Da impegnare nel 1998 (1)	Meno: rateo al 31/12/1997 (2)	Piu': rateo al 31/12/1998 (3)	Piu': risconto al 31/12/1997 (4)	Meno: risconto al 31/12/1998 (5)	TOTALE PREVISIONI ECONOMICHE (6)(1-2+3+4-5)	AGGIORNATO (dato economico)	ORIGINARIO (dato economico)
A): RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE.....	11.187.937.000	150.450.000	155.245.000	924.270.000	1.003.435.000	11.113.587.000	10.352.300.000	10.153.808.000
a detrarre:								
- Art. 1, legge n. 222/1984.....	79.404.000	450.000	483.000	4.600.000	4.937.000	79.100.000	73.700.000	75.000.000
- Art. 1, legge n. 140/85 e legge n. 544/88.....	61.400.000	440.000	440.000	4.650.000	4.650.000	61.400.000	61.400.000	57.000.000
- Assegno ai rimpatriati dalla Libia.....	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	1.190.000	1.230.000
- Quota parte mensilità di pensione erogata - art.37, 3° comma, lett.c), legge n. 69/1989.....	1.261.000.000	0	0	0	0	1.261.000.000	1.261.000.000	1.231.000.000
- Maggiorazioni agli ex combattenti art.6, leggi n. 140/1985 e n. 544/1988.....	54.400.000	0	0	0	0	54.400.000	54.800.000	54.000.000
- Quote pensioni afferenti a periodi lavorativi prestati presso le FF.AA. alleate.....	5.000	0	0	0	0	5.000	6.000	7.000
- Oneri connessi ai pensionamenti anticipati.....	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	600.000
- Maggiore onere perequazione rate pens. dal 1/1/94.....	48.250.000	0	0	0	0	48.250.000	45.900.000	44.000.000
- Maggiore onere modifica requisiti reddituali pensioni al minimo, D. Lgs. n. 503/92, art. 11, c.38, L. n. 537/93.....	18.350.000	0	0	0	0	18.350.000	18.800.000	19.000.000
Totale delle detrazioni.....	1.522.409.000	890.000	923.000	9.250.000	9.587.000	1.522.105.000	1.517.296.000	1.481.837.000
RATE PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE.....	9.665.528.000	149.560.000	154.322.000	915.020.000	993.848.000	9.591.462.000	8.835.004.000	8.671.971.000
ASSEGNI DI CUI ALL'ART.5, LEGGE N. 222/1984.....	1.020.000	0	0	0	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
INDENNITA' DI MATERNITA' - LEGGE N. 548/1987.....	45.560.000	11.200.000	11.390.000	0	0	45.750.000	44.960.000	42.800.000
TOTALE A).....	9.712.108.000	160.760.000	165.712.000	915.020.000	993.848.000	9.638.232.000	8.880.964.000	8.715.791.000
B): ONERE PREVENZ. E CURA DELLA INVALIDITA'	1.618.000	0	0	0	0	1.618.000	1.604.000	1.372.000
TOTALE B).....	1.618.000	0	0	0	0	1.618.000	1.604.000	1.372.000
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B).....	9.713.726.000	160.760.000	165.712.000	915.020.000	993.848.000	9.639.850.000	8.882.568.000	8.717.163.000

ALLEGATO N. 9

TRASFERIMENTI PASSIVI

(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998	PREVENTIVO 1997	
		AGGIORNATO	ORIGINARIO
A) TRASFERIMENTI ALLO STATO:			
Contributi afferenti ai periodi regolarizzati a seguito del concordato per adesione, di cui all'art. 20 della legge 724/1994.	0	85.707.372	0
Somme da trasferire al Ministero del Tesoro secondo il disposto dell'art. 1 duodecies della legge n. 641/1978 (già contribuzione destinata all'ONPI).....	22.864.000	20.058.000	22.588.000
TOTALE A).....	22.864.000	105.765.372	22.588.000
B) TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI:			
Contributi a favore di Enti vari:			
— Enti di patronato e assistenza sociale.....	17.292.000	15.032.000	17.095.000
— Istituto italiano di medicina sociale.....	123.300	111.200	118.400
Valori di copertura di periodi assicurativi:			
— Trasferiti ad altri Enti di previdenza.....	2.400.000	2.400.000	2.400.000
TOTALE B).....	19.815.300	17.543.200	19.613.400
TOTALE (A+B).....	42.679.300	123.308.572	42.201.400

APPENDICE

Evoluzione legislativa e normativa

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani nell'anno 1998 continuerà ad essere interessata dagli effetti della legge di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi del 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Gestione, inoltre, sarà interessata anche dalla legge 8 agosto 1995, n.335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

In particolare continuerà a produrre effetti l'applicazione dell'art. 3, commi 9 e 10, di quest'ultima legge, il quale ha modificato i termini di prescrizione per i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle altre Gestioni pensionistiche obbligatorie: tali termini sono stabiliti in 10 anni dal 17 agosto 1995 e in cinque anni dal 1° gennaio 1996.

Sono inoltre stabiliti in 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa i termini di prescrizione di tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

I termini di prescrizione suddetti si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data del 17 agosto 1995, ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto delle norme preesistenti.

L'art. 3, comma 11, della legge 335 citata ha previsto che, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza

Sociale, di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro, su proposta del competente Comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge n. 233/1990 sono variate, per le Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente Comitato con periodicità almeno triennale.

Nei casi di deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette Gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrisondersi si provvede con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, in relazione al tasso medio di rendimento annuale dei titoli di Stato.

Attualmente l'aliquota contributiva per l'anno 1998 è prevista nella misura del 15%, fino alla prima fascia di retribuzione pensionabile, alla quale si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione in vigore per i lavoratori dipendenti, e del 16% per la parte eccedente e fino al massimale di reddito imponibile.

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni è prevista la riduzione pari a 3 punti percentuali.

Produrrà ancora effetti sulla Gestione la sentenza della Corte Costituzionale n. 485 del 29 dicembre 1992, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2° della legge n. 463/1959 - estensione dell'assicu-

razione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari - nella parte in cui non considera familiari agli effetti dell'obbligo assicurativo nella gestione artigiani i figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa.

La stessa Corte, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo articolo 2, secondo comma, della citata legge n. 463, nella parte in cui non considera assicurabili nella Gestione suddetta i parenti di terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa, nonché gli affini entro il secondo grado.

Sull'andamento della Gestione avrà effetto anche per il 1998 la legge 1° giugno 1991, n. 166, la quale all'art. 4 stabilisce che i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro autonomo effettuato in Libia dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970.

Si prevede che, a sensi della legge 29 dicembre 1987, n. 546, il contributo di maternità resti fissato, per ciascun soggetto iscritto negli elenchi di cui alla legge n. 463/1959, anche per il 1998 nella misura di f. 18.936 annue.

Per quanto riguarda il contributo volontario, la legge n. 233/90 prevede che lo stesso sia determinato applicando le aliquote percentuali in vigore per il versamento dei contributi obbligatori da parte dei lavoratori attivi, al reddito medio imponibile ricavato dalla media dei redditi rispetto ai quali è stata versata la contribuzione

obbligatoria negli ultimi tre anni precedenti la data di cessazione dell'attività lavorativa.

La nuova disciplina della prosecuzione volontaria dispone, inoltre, l'abrogazione dal 1° luglio 1990 del principio di cui all'art. 3, comma 8, secondo periodo, della legge n. 638/1983, in base al quale il contributo volontario minimo per i lavoratori autonomi artigiani e commercianti non poteva essere inferiore a quello minimo fissato per i lavoratori dipendenti.

Si fa presente che il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ha previsto che l'autorizzazione ai versamenti volontari possa essere concessa solo a coloro che possono far valere tre anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio, eliminando il requisito alternativo dei cinque anni di contribuzione nell'intera vita assicurativa.

Sull'andamento della Gestione degli artigiani produrrà effetti anche l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 1997, n. 133 che, a modifica dell'articolo 3, della legge 8 agosto 1985, n. 443, estende, con decorrenza dal mese di giugno 1997 o dal mese in cui il soggetto ha iniziato la propria attività, l'obbligo assicurativo nella Gestione:

- a) ai soci unici di società a responsabilità limitata che non siano unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
- b) ai soci di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei

requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

Sul versante delle prestazioni, nel corso del 1998 la Gestione continuerà ad essere interessata da provvedimenti legislativi emanati negli anni precedenti - già illustrati a suo tempo - e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, già richiamata, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

In particolare, continueranno a trovare applicazione, per le parti non modificate dalla predetta legge n. 335/1995, le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 nonché quelle del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, norme che sono state ampiamente illustrate in precedenti relazioni.

Notevoli riflessi finanziari deriveranno alla Gestione dall'applicazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "interventi correttivi di finanza pubblica", che contiene all'art. 11 numerose disposizioni di natura pensionistica, nonché della legge 23 dicembre 1994, n. 724, collegata alla legge finanziaria 1995, disposizioni anch'esse già ampiamente illustrate in precedenza.

Per quanto riguarda la legge n. 724 si ricorda che l'art. 14 ha differito, con effetto dal 1995, al primo gennaio di ogni anno, il termine di decorrenza degli aumenti a titolo di perequazione automatica sulle pensioni, aumento che, a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica sulla base del solo

adeguamento al costo della vita, con cadenza annuale.

Con effetto dal 1° settembre 1995, l'accesso al pensionamento di anzianità è disciplinato dall'art. 1, commi da 25 a 32 della legge di riforma n. 335/1995.

Per quanto riguarda il diritto alla pensione di anzianità a carico della Gestione previdenziale degli artigiani, l'art. 1, comma 28, stabilisce che esso si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni in concorrenza con almeno 57 anni di età.

In alternativa al requisito di 35 anni di contribuzione in concorrenza con il requisito dell'età, l'accesso alla pensione di anzianità è consentito al raggiungimento di una maggiore anzianità contributiva, fissata in 40 anni.

La disciplina a regime trova piena applicazione a partire dall'anno 1998.

La legge di riforma del sistema pensionistico ha introdotto radicali innovazioni rispetto alla normativa precedente.

Si ricordano di seguito le principali innovazioni.

La legge di riforma prevede un nuovo sistema di calcolo "contributivo" per gli assicurati dal 1° gennaio 1996, fondato essenzialmente sul montante individuale dei contributi e un sistema di calcolo in pro-rata in favore di quei lavoratori che possano far valere al 31 dicembre 1995

un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

Per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo salvo la facoltà di opzione, da esercitare a condizione che si abbiano almeno cinque anni versati con il sistema contributivo.

La legge n. 335 ha introdotto sostanziali modifiche anche relativamente ai trattamenti ai superstiti.

L'art. 1 comma 41 stabilisce che - limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 335 - in caso di presenza di un solo figlio minore, studente o inabile, l'aliquota percentuale della pensione è elevata dal 60 al 70%.

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario entro determinati limiti.

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può, comunque, essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli, minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali